

Oggetto: Comunicazione *Black list* periodo di riferimento anno 2015

Con la presente Vi ricordiamo che in data **20 settembre p.v.** è previsto il termine per l'invio della Comunicazione Black List, relativamente alle operazioni concluse nell'anno 2015, contenuta nel **Modello di Comunicazione polivalente**.

La Comunicazione in oggetto è relativa alle operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in Stati o territori a fiscalità privilegiata come individuati dal D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001¹. La summenzionata scadenza sostituisce quella originaria del 10/04/2016, prevista per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente, e del 20/04/2016, per quelli che provvedono alla liquidazione trimestralmente.

Richiamando la circolare dello Studio Dattilo n.16.07 del 11/03/2016 Vi evidenziamo le peculiarità della comunicazione in oggetto.

Secondo il disposto dell'art. 1 del D.L. n. 40/2010 (così come modificato dal D.Lgs. n. 175/2014 – c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”²), i soggetti passivi ai fini IVA devono trasmettere la Comunicazione *Black list* nel caso effettuano o ricevono cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione ai sensi della disciplina IVA, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori c.d. *Black list*, di ammontare complessivo annuo superiore a Euro 10.000 (il limite in esame è riferito non alla singola operazione, né alle operazioni poste in essere con la stessa controparte, ma al

¹ L'obbligo di Comunicazione *Black list* sorge ogni qual volta lo Stato o territorio in cui opera uno dei due soggetti di una transazione economica sia ricompreso in una sola delle liste di cui ai citati Decreti Ministeriali.

Il D.M. 30/03/2015 ed il D.M. 18/11/2015 hanno modificato la lista di cui al D.M. 21/11/2001 eliminando Filippine, Malaysia, Singapore e Hong Kong. Tuttavia, tali Stati permangono nella *Black list* di cui al D.M. 04/05/1999 e, pertanto, le operazioni con controparti ivi situate devono essere oggetto di Comunicazione *Black list*. Inoltre, si ricorda che la lista di cui al D.M. 04/05/1999 è stata da ultimo modificata dal D.M. 12/02/2014, che vi ha eliminato la Repubblica di San Marino (si veda la Circolare Studio Dattilo 14.04).

² Per approfondimenti circa le novità introdotte dal Decreto semplificazioni fiscali, si veda la Circolare Studio Dattilo 14.24.

complesso delle cessioni di beni/prestazioni di servizi con controparti situate in Paesi *Black list* effettuate e ricevute nell'anno). E' previsto infatti che il superamento del limite annuo complessivo di Euro 10.000 comporti, per il soggetto passivo interessato, la comunicazione di tutte le operazioni con soggetti residenti, domiciliati o aventi sedi in paesi *Black list* poste in essere nell'anno di riferimento, a prescindere dall'ammontare unitario di ciascuna.

Gli oneri comunicativi richiesti dall'art. 1 del D.L. n. 40/2010 prevedono che i contribuenti compilino il Quadro BL del Modello di Comunicazione polivalente. In dettaglio, è indispensabile barrare il codice 2 "*Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata*" del rigo BL002.

Per completezza, si riepilogano nuovamente gli Stati e territori riportati nelle *Black list* interessati ai fini della Comunicazione in oggetto per l'anno di riferimento 2015 (ossia, *Black list* di cui al D.M. 04/05/1999 ed al D.M. 21/11/2001):

Alderney	Andorra	Anguilla	Antigua
Antille Olandesi	Aruba	Bahamas	Bahreïn
Barbados	Barbuda	Belize	Bermuda
Brunei	Costarica	Dominicia	Emirati Arabi Uniti
Ecuador	Filippine	Gibilterra	Gibuti
Grenada	Guernsey	Herm	Hong Kong
Isola di Man	Isole Cayman	Isole Cook	Isole Marshall
Turks e Caicos	Isole Vergini britanniche	Isole Vergini USA	Jersey
Kiribati	Libano	Liberia	Liechtenstein
Macao	Malaysia	Maldiva	Mauritius
Monaco	Montserrat	Nauru	Niue
Nuova	Oman	Panama	Polinesia

Studio DATTILO

Caledonia			Francese
Saint Kitts e Nevis	Saint Lucia	Saint Vincent e Grenadine	Salomone
Samoa	Sant'Elena	Sark	Seychelles
Singapore	Svizzera	Taiwan	Tonga
Tuvalu	Uruguay	Vanuatu	Guatemala

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 5 settembre 2016

Studio Dattilo Commercialisti Associati